



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 27/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore

DE LUCA TOBIA, Giudice

AMANTONICO LUIGI, Giudice

in data 27/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2383/2022 depositato il 27/12/2022

proposto da

S.i.cos. Srl - Societa' Immobiliare Costruzioni - 80000530750

Difeso da

Maurizio Villani - VLLMRZ50P24E506Z

Rappresentato da Anna Montinaro - MNTNNA77P44B506R

Rappresentante difeso da

Maurizio Villani - VLLMRZ50P24E506Z

ed elettivamente domiciliato presso avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

contro

Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143

Difeso da

Maria Fazio - FZAMRA69H64F158O

ed elettivamente domiciliato presso avvmariafazio@pec.giuffre.it

Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - 82001150752

Difeso da

Giovanni Vinci - VNCGNN84H15I549L

ed elettivamente domiciliato presso vinci.giovanni@ordavvle.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SOLL.DI PAGAMEN n. 0090195E20220070220 CONTR. BONIFICA 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso contrassegnato in epigrafe parte ricorrente impugnava indicato sollecito di pagamento (conseguente a presunto pregresso "avviso", dedotto come mai notificato) emesso da Creset S.p.A. per conto dell'interessato Consorzio di bonifica in riferimento agli specificati contributi consortili (cod. 630) riguardanti l'anno 2018.

In ragione della esposta pluralità di rilievi lamentava l'istante illegittimità e infondatezza dell'opposto atto, avuto particolare riguardo all'assunto difetto di presupposti impositivi. In particolare, deduceva l'assenza di opere arrecanti utilità diretta e specifica agli immobili assoggettati al contributo, contestando in radice il piano di classifica del Consorzio, il conseguente riparto delle spese consortili e gli atti amministrativi ad essi collegati.

Evidenziava contraddittorietà ed astrattezza della motivazione del provvedimento, privo di riferimenti agli interventi effettuati dal Consorzio ai fini delle supposte migliorie fondiari, in concreto mai realizzate. All'uopo, produceva relazione tecnica giurata attestante la lamentata situazione dei luoghi.

L'ente impositore resisteva al ricorso svolgendo i rilievi di cui ai propri scritti, versando gli elencati provvedimenti normativi ed amministrativi, nonché richiami giurisprudenziali.

Parimenti, si costituiva Creset. S.p.A. deducendo inammissibilità ed infondatezza del gravame.

Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che costituendo il provvedimento impugnato atto idoneo a rappresentare la volontà impositiva, lo stesso determina – ex art. 100 c.p.c. – interesse ad impugnare, ritenuta la sua

ricongiungibilità alla categoria di quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, rimanendo impregiudicate le facoltà di impugnativa a fronte di precedente supposto mero "avviso", sostanzialmente prodromico all'atto impositivo tipico; ciò, tanto più che in atti –a fronte di specifica contestazione - difetta prova di avvenuta notifica del richiamato avviso.

Per altro verso, la predetta ingiunzione appare conforme alla disciplina di riscossione contemplata dall'art. 21 del R.D. 215 del 13.02.1933, in combinato disposto con l'art. 17 D.Lgs. 46/1999. Né si riscontra alcun difetto di notifica.

Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.

Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 intitolata " Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.

In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, "l'ente che vanta un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa" (ex multis, Cass. n. 955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).

La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore e nella fattispecie, essendo stati convenuti sia il concessionario che il Consorzio di bonifica, sull'una o sull'altra parte pubblica ricadeva facoltà di assolvere al relativo onere.

Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che " il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo" (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n. 11722/2010).

Nella fattispecie, tuttavia, se pure il Consorzio ha assolto all'onere di che trattasi, le specifiche contestazioni del ricorrente non appaiono idoneamente contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto ai fondi di proprietà. Segnatamente, possono ritenersi valide, oltre che pertinenti, le risultanze di consulenza addotte da parte ricorrente – dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari, planimetrici e fotografici – assurgendo le stesse a prova dell'infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario.

A ciò si aggiunga che, per quanto evidenziato da parte ricorrente, l'adita Corte ha già avuto modo di pronunciarsi per la pregressa annualità 2014, statuendo per l'annullamento dell'atto impugnato, come da richiamata sentenza (diventa definitiva) compiegata al fascicolo dell'istante qui da intendersi riportata.

Da quanto innanzi discende l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.

Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Lecce, 27.09.2023

Il Presidente estensore